



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale
“ANTONINO PECORARO”
CON SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE
PALERMO

Prot. n ° 0009458

Circolare n. 42 del 18.10.2023

A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA
Al DSGA per i provvedimenti di competenza
Home page sito web d'Istituto

OGGETTO: Fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. alla luce del D. Lgs. N. 105/2022.

La sottoscritta dirigente scolastica, considerato indispensabile contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

- Visto l'art. 33 della L. 104/92, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010 e, da ultimo, dal D. Lgs. n. 105/2022; • Vista la Circolare 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Visto il CCNL/Scuola 29/11/2007 e 2016/2018;
- Vista la Circolare n. 45 dell'INPS dell'1 marzo 2011;

FORNISCE LE SEGUENTI DIRETTIVE PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI IN OGGETTO

PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'Istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104.

La scrivente, in entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l'a.s. in corso. Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare, tra l'altro, che
a) l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè “strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa”;

b) nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito ovvero che il richiedente fruiscia dei permessi “alternativamente” con altro familiare (a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave - D.Lgs. n. 105/2022 in vigore dal 13/08/2022);

c) la convivenza ovvero l’assistenza “in atto e continuativa”, anche non integrata dalla coabitazione, con l’assistito (“Deve, quindi, affermarsi che ai fini della fruizione dei permessi di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, così come modificata dalla L. n. 53 del 2000, occorre che l’assistenza al parente o affine entro il 3 grado portatore di handicap, ancorchè non convivente, sia in atto, continuativa ed esclusiva” Cass. N. 9557/2010, conformi: Cass. sent. n. 27232 del 22.12.2014, Cass. Pen., Sez. II, n.24470/2017);

e alla quale allegare:

a) certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l’assistito o eventuale autocertificazione;

b) copia conforme all’originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di “disabilità grave” dell’assistito;

c) dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave - ovvero del suo tutore legale, curatore o amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina) -, nella quale viene indicato che il familiare presta l’assistenza prevista dalla legge.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92

I permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente: – in giornate non ricorrenti, salvo comprovate esigenze che non rendano “possibile” programmare una fruizione diversa; – comunicati, salvo comprovate e improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione; – non per far fronte a necessità di tipo assistenziale (aiuto all’igiene, aiuto all’alimentazione, supporto personale), ma solamente per necessità di tipo ‘sanitario’ (Circolare n. 45 dell’INPS dell’1 marzo 2011).

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI

Si precisa inoltre che, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi in parola sono tenuti a programmare anzitempo le giornate da fruire. Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore potrà variare la giornata di permesso già programmata dandone comunicazione con congruo anticipo di almeno 3 giorni (comunque salve esigenze improvvise e documentate), per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso, al fine di consentire l’organizzazione dei servizi e garantire il buon funzionamento dell’amministrazione. Si porta a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell’art.20, comma 3, della Legge 102/2009, la scrivente può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92.

Si coglie l’occasione, inoltre, per informare che la Scuola, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruiti a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzata per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall’invio.

Infine, si ricorda che il Dirigente potrà procedere, tramite gli Enti competenti, ai sensi della legge 445/2000, alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; l’eventuale difformità, rispetto al vero, delle dichiarazioni comporterà la denuncia per reato di falso e la

decadenza del beneficio in esame. L'utilizzo dei permessi a scopo personale profila, infatti, una condotta censurabile e lesiva della buona fede: il lavoratore che si avvale dei permessi di cui alla legge 104 non per assistere il familiare disabile ma per dedicarsi ad altre attività personali, pone in essere un comportamento che integra l'ipotesi dell'abuso di diritto. Invero, con orientamento ormai consolidato la Cassazione ritiene che la natura illecita dell'abuso del diritto a fruire dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, giustifichi il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro (ex multis: Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9749/2016, Cass. sentenza 5574/2016, Cass. sentenza n. 8784/2015).
Si allega modulistica (n. 4 allegati).

Il Dirigente Scolastico
Maria Margherita Francomano